

due anni dalla data del contratto e in caso  
cio non fosse avvenuto il deposito e i relativi  
interessi sarebbero stati incamerati, senza biso-  
gno di restituzione in mora o promulgazione del  
magistrato.

Il Faina con lettera del cinque scorso fece  
presente che si era trofato nell'impossibilita;  
poi di condurre a termine le trattative nel  
termine stabilito per cause di forza maggiore  
e richiese un ulteriore termine pari al periodo  
intercorso fra il settembre '43 e il cinque '44 che  
era trascorso infruttuosamente.

Si deve riconoscere che esiste la causa di  
forza maggiore, quindi ad evitare che il Fai-  
na riproponga la domanda in sede giudi-  
ziale si potrebbe concedere la richiesta proro-  
ga con decorrenza dal 1° settembre ma proro-  
ga di tre mesi, prorogabile di altri 3 mesi.

Il Consiglio - Delibera di concedere al Sig.  
Onedeo Faina una proroqa di 3 mesi a far  
tempo dal 1° settembre s.a. prorogabile di altri  
3 mesi qualora nel primo periodo di proroqa  
concessa l'interessato possa documentare di  
non essere riuscito a concludere l'accordo  
con le S.S.